

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-145	del 22/02/2016
Oggetto	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra Arpae e i Raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie operanti nel territorio provinciale di Bologna, per l'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica ai sensi della Legge Regionale n. 23/1989.	
Proposta	n. PDTD-2016-150	del 22/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna	
Dirigente adottante	Soverini Gianpaolo	
Struttura proponente	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna	
Dirigente proponente	Soverini Gianpaolo	
Responsabile del procedimento	Soverini Gianpaolo	

Questo giorno 22 (ventidue) febbraio 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 in Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, Dott. Gianpaolo Soverini, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra Arpae e i Raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie operanti nel territorio provinciale di Bologna, per l'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica ai sensi della Legge Regionale n. 23/1989.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che modifica la denominazione di Arpa in Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia;
- in particolare l'art. 16, comma 3, lett. c) della medesima legge regionale, il quale prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, le funzioni già conferite alle Province ai sensi della Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge;

RICHIAMATO INOLTRE:

- il Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 che prevede tra gli atti di competenza dei Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni l'approvazione di convenzioni, accordi e protocolli aventi ad oggetto attività che siano seguite dal Nodo, o nei quali il Nodo detenga una competenza prevalente;

PREMESSO:

- che la L.R. n. 23/1989 all'art. 2 stabilisce che le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali o circondariali e che tali raggruppamenti costituiscono il tramite mediante il quale le Province e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie;
- che con la L.R. n. 13/2015 Arpae è subentrata alle Province e alla Città Metropolitana nelle attività riferite al servizio volontario di vigilanza ecologica e quindi nei rapporti con le guardie ecologiche volontarie;
- che sul territorio provinciale di Bologna sono operativi, in base ai requisiti definiti dalla D.G.R. n. 4055 del 21/11/1995 (Terza Direttiva), due raggruppamenti provinciali delle G.E.V.: CPGEV Bologna e CGAV Bologna;
- che ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 23/1989 la convenzione costituisce lo strumento

normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale o circondariale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie ecologiche volontarie;

DATO ATTO:

- che la convenzione sottoscritta dalla Città Metropolitana di Bologna è scaduta in data 31/12/2015;

RITENUTO:

- pertanto necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione tra Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna e i Raggruppamenti provinciali CPGEV e CGAM al fine di disciplinare le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza ecologica da parte delle Guardie ecologiche volontarie;

RILEVATO:

- che la convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e terminerà il 30 giugno 2016;
- che con atti in corso di definizione la Regione Emilia-Romagna provvederà alla quantificazione degli importi da trasferire ad Arpae in attuazione della L.R. 23/89 e finalizzati al rimborso ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla medesima L.R. 23/89 ed oggetto, tra l'altro, della convenzione di cui al presente atto;
- che Arpae si impegna ad erogare entro sessanta giorni dalla presentazione della documentata richiesta da parte di ognuno dei due Raggruppamenti il rimborso delle spese sostenute per i contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi previsti dalla terza Direttiva Regionale in attuazione della L.R. 23/89;
- che ad avvenuta approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna degli atti regionali relativi alla quantificazione degli importi da trasferire ad Arpae in attuazione della L.R. 23/89 e finalizzati al rimborso ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla medesima L.R. 23/89, Arpae si impegna a concordare con i singoli Raggruppamenti l'importo da riconoscere agli stessi a titolo di parziale contributo e rimborso spese per le attività da realizzarsi nel corso di validità della convenzione e previste nel programma di attività previsto nella convenzione stessa;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con i due Raggruppamenti provinciali CPGEV e CGAM ed avente ad oggetto lo svolgimento delle attività di vigilanza ecologica volontaria;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, Dott. Gianpaolo Soverini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento per il decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015;
- che il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, 5 e 6 della L. n. 241/90 e della L.R. n. 32/93, è il Responsabile della Struttura, Dott. Gianpaolo Soverini;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con i due Raggruppamenti provinciali CPGEV e CGAM ed avente ad oggetto lo svolgimento delle attività di vigilanza ecologica volontaria;
2. di dare atto che la convenzione allegata sub A) decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà il 30 giugno 2016;
3. di dare atto che Arpaè si impegna ad erogare entro sessanta giorni dalla presentazione della documentata richiesta da parte di ognuno dei due Raggruppamenti il rimborso delle spese sostenute per i contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi previsti dalla terza Direttiva Regionale in attuazione della L.R. 23/89;
4. di dare atto che con successivi atti si provvederà alla liquidazione degli importi di cui al precedente punto 3.

IL RESPONSABILE

DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

(F.to Dott. Gianpaolo Soverini)

CONVENZIONE TRA ARPAE – STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA E IL RAGGRUPPAMENTO (.....) PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/89.

Oggi del mese di dell'anno

TRA

Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (di seguito denominata anche Arpae), C.F. e P.IVA 04290860370, con sede in Bologna, via Po n. 5, rappresentata dal Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna Gianpaolo Soverini, nato a Baricella, il, domiciliato per la carica in Bologna, via San Felice 25, ai sensi del Regolamento per il Decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 100 del 30/12/2015,

E

il Raggruppamento di guardie ecologiche volontarie denominato (di seguito denominato) con sede in via, - Bologna, codice fiscale, rappresentato dal Presidente nato a il e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione,

PREMESSO CHE

- la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto con Legge Regionale n. 23 del 3/07/1989 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) le funzioni del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente favorendone lo sviluppo in concorso con le altre istituzioni pubbliche;
- la Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015, art. 16, ha attribuito all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23, fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge;
- la Regione Emilia-Romagna promuove la formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie (nel seguito denominate anche G.E.V.) che svolgono la propria attività organizzata in Raggruppamenti Provinciali nel rispetto di Direttive regionali approvate dalla Regione stessa con atti di Giunta n. 2122 del 2/5/1990, n. 5291 del 26/11/1991, n. 4055 del 21/11/1995, n. 266 del 22/2/2000 e n. 2291 del 22/12/2008;
- le G.E.V. sono operatori dotati di Decreto di Guardia Giurata rilasciato dal Prefetto ed Atto di Nomina rilasciato previo superamento di apposito corso di formazione;
- Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/15, è preposta alla formazione delle G.E.V. ed alla predisposizione, in concorso con i Raggruppamenti G.E.V. e gli altri enti titolari di competenze ambientali, del programma d'attività annuale;

- la L.R. n. 23/89 precisa all'art. 9, comma 2, che la Convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti con i Raggruppamenti Provinciali in regola con i requisiti delle Direttive Regionali e per l'attuazione dei relativi programmi di attività;
- il programma di attività redatto ai sensi del successivo art. 5 d'intesa tra Arpae ed i Raggruppamenti convenzionati, sentiti gli altri Enti titolari di competenze ambientali, sarà predisposto con apposito atto e sarà relativo al periodo di validità della presente convenzione;
- che con atti in corso di definizione la Regione Emilia-Romagna provvederà alla quantificazione degli importi da trasferire ad Arpae in attuazione della L.R. 23/89 e finalizzati al rimborso ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla medesima L.R. 23/89 ed oggetto, tra l'altro, della presente convenzione;

si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

La presente Convenzione ha come oggetto il rapporto di collaborazione tra Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna ed il Raggruppamento Provinciale denominato ai fini dell'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica volontaria previsti dalla L.R. 23/89.

Le Guardie Ecologiche Volontarie operano allo scopo di:

- promuovere e diffondere l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrere ai compiti di protezione dell'ambiente;
- fornire alla comunità informazioni e consulenza per la tutela del patrimonio naturale per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
- promuovere l'informazione della legislazione vigente in materia di tutela della natura, del paesaggio e dell'ambiente;
- collaborare con iniziative ed attività educative, promosse dalle Amministrazioni Pubbliche nell'ambito della salvaguardia del patrimonio naturale;
- collaborare con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico (con particolare riferimento alle aree protette), di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale;
- accertare, nei limiti di quanto definito negli atti individuali di nomina, le violazioni comportanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione ed attuazione;
- provvedere alla segnalazione di illeciti in materia ambientale alle autorità competenti, ivi comprese le autorità di Polizia;
- collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

Articolo 2 - Ordinamento

Le Guardie Ecologiche Volontarie sono organizzate in Raggruppamenti, nel rispetto delle direttive regionali, e operano nell'ambito territoriale provinciale.

I Raggruppamenti Provinciali sono dotati di propri Statuti e Regolamenti di Servizio, questi ultimi approvati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il potere di accertamento delle infrazioni di cui all'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 23/89 si intende conferito per violazione di disposizioni di Legge e Regolamenti puntualmente indicate negli atti individuali di nomina emessi dall'Autorità competente nei confronti di ogni singola G.E.V. e comunque in conformità a quanto prevedono le Leggi Regionali in materia di tutela della flora, della fauna e relative alla salubrità ambientale.

Le Guardie Ecologiche Volontarie esplicano la loro attività senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

Qualora l'attività svolta dalla singola G.E.V. contrasti con gli accordi della presente Convenzione o le norme comportamentali previste dal Regolamento di Servizio o con la normativa vigente, l'Autorità competente sentito il rappresentante legale del Raggruppamento, si riserva, con motivato provvedimento di revocare l'atto di nomina conferito, proponendo altresì al Prefetto la revoca del Decreto di Guardia Giurata.

Articolo 3 - Doveri delle G.E.V.

L'attività della singola G.E.V. può essere esercitata solo nel contesto di un Raggruppamento convenzionato e di norma nell'ambito del programma di attività concordato con Arpae.

Nell'espletamento dei propri compiti di vigilanza le G.E.V. devono attenersi a quanto previsto nel Regolamento di Servizio approvato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, ed in particolare durante il servizio sono tenuti a:

- qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino;
- indossare il bracciale di riconoscimento (l'adozione di un vestiario/divisa comune deve essere approvata dal Prefetto ai sensi dell'art. 254 del R.D. 635/1940);
- non portare armi (art. 10, comma 3, L.R. 23/89) anche se in possesso di regolare porto d'armi.

Alle G.E.V. è inoltre fatto divieto di:

- detenere personalmente quanto sequestrato in ragione del servizio svolto;
- accettare regalie e chiedere compensi per questioni attinenti alla propria attività di Guardia Ecologica Volontaria;
- utilizzare la qualifica di G.E.V. per scopi personali che esulano dai compiti definiti dalla presente Convenzione e/o dalle leggi;
- accettare denaro o qualunque altra forma di obolazione a fronte dei verbali elevati ai trasgressori.

Articolo 4 - Rapporto con altre Convenzioni

La presente Convenzione oltre a disciplinare il rapporto con il Raggruppamento è convenzione quadro nei confronti degli altri rapporti che dovessero intervenire tra il Raggruppamento stesso e gli altri Enti titolari di competenze ambientali. A tal fine la presente Convenzione verrà inviata per opportuna conoscenza agli enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale.

Il Raggruppamento può stipulare convenzioni con enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale che intendano avvalersi delle G.E.V. Tali convenzioni dovranno, ai sensi della quarta direttiva regionale (D.G.R. n. 2000/266 del 22/2/2000), essere tempestivamente inviati ad Arpae per permettere una efficace opera di coordinamento delle attività previste dal programma di attività.

Eventuali convenzioni vigenti che il Raggruppamento abbia stipulato con enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale, dovranno essere trasmesse in copia ad Arpae entro un mese dalla stipula del presente atto.

Articolo 5 - Programma di attività

Il Raggruppamento svolge la propria attività nell'ambito della programmazione concordata con Arpae ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 23/89 anche sulla base di proposte di intervento di enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale.

Il programma, redatto d'intesa con il Raggruppamento, individua le attività che il Raggruppamento G.E.V. dovrà svolgere nel corso di validità della presente convenzione.

Articolo 6 - Attività a carico del Raggruppamento G.E.V.

Il Raggruppamento, nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione e specificate nel programma di attività concordato con Arpae, si avvarrà di volontari nel rispetto del disposto di cui all'art. 3, comma e), del D.Lgs. 106/2009 per quanto attiene alle attività di volontariato di vigilanza ecologica, e nel rispetto di quanto disposto al comma b) del medesimo articolo del D.Lgs. 106/09 per quanto riguarda le attività riconducibili all'ambito della protezione civile.

Il Raggruppamento, per quanto concerne i compiti di vigilanza e di controllo, garantisce le seguenti attività:

- accertamento, nei limiti di quanto definito negli atti individuali di nomina, coi poteri di cui all'art. 6 della L.R. 23/89, di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge o di regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di Parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione indicate nelle direttive regionali;
- segnalazioni all'autorità competente di qualsiasi caso di presunto inquinamento e depauperamento dell'ambiente, riscontrato nello svolgimento dei compiti di vigilanza;
- immediata segnalazione verbale o telefonica ai competenti Servizi Arpae e/o ad una competente autorità di Polizia Giudiziaria di casi di emergenza ambientale che richiedano il tempestivo intervento degli organi preposti per l'accertamento di eventuali responsabilità ovvero per interventi di bonifica e risanamento;
- quanto previsto nel programma predisposto congiuntamente ad Arpae.

Il Raggruppamento si rende disponibile, nei limiti delle proprie risorse umane, tecniche ed economiche, a collaborare con Arpae in caso di emergenze ecologiche.

Il Raggruppamento si impegna a trasmettere ad Arpae la rendicontazione dell'attività svolta secondo le modalità indicate al successivo art. 10.

Il Raggruppamento stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell'espletamento del servizio di vigilanza nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle Guardie medesime in occasione di servizio, come previsto dalla terza Direttiva Regionale (D.G.R. n. 1995/4055 del 21/11/1995), in attuazione della L.R. 23/89.

Articolo 7 – Attività a carico di Arpae

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione da parte del Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, Arpae si impegna a:

- curare i rapporti con la Prefettura di Bologna per garantire tempestivi rinnovi dei decreti alle G.E.V. che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti normative e direttive regionali;
- fornire il tesserino e il bracciale di riconoscimento per ciascuna G.E.V. in possesso di decreto prefettizio in corso di validità e di regolare atto di nomina;

- erogare entro sessanta giorni dalla presentazione della documentata richiesta da parte del Raggruppamento e secondo le modalità del successivo art. 10, il rimborso delle spese sostenute dal Raggruppamento per i contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi previsti dalla terza Direttiva Regionale in attuazione della L.R. 23/89;
- provvedere alla cura ed alla trasmissione degli aggiornamenti legislativi e procedurali concernenti i compiti delle G.E.V.;
- predisporre, in collaborazione con il Raggruppamento, entro il 31 marzo 2016 il programma di attività da realizzarsi nel corso di validità della presente convenzione, nel rispetto di eventuali esigenze manifestate anche da enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale e tenendo conto delle altre eventuali Convenzioni stipulate dal Raggruppamento;
- concordare con il Raggruppamento un programma di formazione, meglio descritto al seguente art. 9, che garantisca sia il necessario aggiornamento normativo delle G.E.V., sia la formazione di nuovi operatori volontari che si rendessero necessari per soddisfare quanto previsto nel programma di attività.

Ad avvenuta approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna degli atti regionali relativi alla quantificazione degli importi da trasferire ad Arpae in attuazione della L.R. 23/89 e finalizzati al rimborso ai Raggruppamenti G.E.V. dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività previste dalla medesima L.R. 23/89, Arpae si impegna a concordare con il Raggruppamento l'importo da riconoscere al Raggruppamento stesso a titolo di parziale contributo e rimborso spese per le seguenti attività da realizzarsi nel corso di validità della presente convenzione e previste nel programma di attività di cui al precedente art. 5:

- attività di vigilanza generale, informazione ed educazione ambientale, tenuto conto del monte ore effettuato e delle attività svolte;
- contributo forfettario a titolo di rimborso spese generali del Raggruppamento;
- spese relative all'acquisto materiali, mezzi ed attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste nel programma;
- spese relative all'acquisto di manuali di controllo, stampa e/o distribuzione di pubblicazioni, di moduli di servizio (verbali di accertamento e di segnalazione), nonché altro materiale documentario necessario per l'espletamento delle attività.

Articolo 8 – Attività di informazione

Il Raggruppamento si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con Arpae e gli altri Enti titolari di competenze ambientali o educative per lo svolgimento di iniziative pubbliche e comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica alla problematica ambientale, con particolare riferimento alle risorse del territorio provinciale.

Nello svolgimento delle attività di informazione ed educazione ambientale il Raggruppamento, in accordo con Arpae, si ispira alle leggi vigenti nel nostro paese e agli accordi internazionali sottoscritti in materia ambientale dal Governo Italiano.

Articolo 9 – Attività di formazione

Le parti convengono circa l'opportunità di organizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 23/89, corsi di formazione e/o aggiornamento per G.E.V. previa verifica delle necessità del controllo del territorio, delle possibilità di bilancio e delle esigenze del Raggruppamento, tenendo conto della necessità di facilitare la partecipazione degli aspiranti G.E.V. residenti nei comuni più distanti dalla sede del corso.

La progettazione e la realizzazione dei succitati momenti formativi saranno oggetto di specifici provvedimenti.

Articolo 10 – Erogazione del rimborso spese

Il rimborso relativo alle spese sostenute per i contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi stipulati dal Raggruppamento, di cui all'art. 7, sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione ad Arpae di una nota relativa alle spese sostenute.

Articolo 11 - Esoneri

Il Raggruppamento esonera Arpae da ogni altro onere ad obbligo che non sia stato espressamente richiamato nella presente convenzione né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili o penali causate da comportamenti posti in essere dalle Guardie Ecologiche Volontarie rimangono a carico dei singoli associati direttamente interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità ad Arpae.

Articolo 12 - Risoluzione

La presente convenzione è automaticamente risolta qualora il Raggruppamento decada dai requisiti previsti dalle Direttive Regionali vigenti alla data di stipula o quando il Raggruppamento non adegui i propri requisiti a nuova normativa o Direttiva Regionale in materia, entro sei mesi dall'uscita della stessa.

Articolo 13 - Modifiche e durata

Ogni atto aggiunto e ogni modificazione della presente convenzione dovrà essere approvato per iscritto da entrambe le parti.

La durata della presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e terminerà il 30 Giugno 2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Il Responsabile

Raggruppamento Provinciale
Il Dirigente

.....

.....

N. Proposta: PDTD-2016-150 del 22/02/2016

Centro di Responsabilità: Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

OGGETTO: Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna. Approvazione schema di convenzione tra Arpa e i Raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie operanti nel territorio provinciale di Bologna, per l'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica ai sensi della Legge Regionale n. 23/1989.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 22/02/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
